



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Direzione Amministrativa

Al Personale dirigente delle  
UU.OO. Amministrative e sanitarie  
e.p.c. Al Sig. Direttore Generale  
Al Sig. Direttore Sanitario  
Loro Sedi

Oggetto: D.L. 31.5.2010 N. 78.

Con la pubblicazione del D.L. 31.05.2010 n. 78 (che dovrà essere convertito in Legge entro sessanta giorni) sono state introdotte una serie di misure che riguardano in particolare il pubblico impiego e conseguentemente l'attività delle aziende sanitarie.

Con la presente nota, al fine di rendere più agevole la lettura del decreto voglio segnalare gli articoli di particolare interesse tenendo presente che alcuni di essi costituiscono norme di principio per le Regioni e le Aziende Sanitarie, altri invece sono di immediata applicazione:

Art. 6 comma 7-8-12-13-14 (norme di principio in materia di spese per consulenze, convegni, formazione, missioni, autovetture, etc).

Art. 8 comma 2 (spese per locazioni passive, manutenzioni etc di immobili).

Art. 8 comma 12 (rischio da stress lavoro correlato differito al 31.12.2010)

Art. 9 (norme in materie di trattamento economico del personale dipendente e convenzionato, di rinnovi contrattuali e disposizioni in materia di ammissioni) di particolare interesse il comma 32 che prevede che alla scadenza di un incarico dirigenziale, nel caso di riorganizzazione ovvero pur in presenza di una valutazione positiva, al dirigente può essere conferito anche un incarico di livello economico inferiore derogando a quanto previsto dai CC CC NN LL.

Art. 10 (norme in materia di invalidità civile) di particolare rilievo le sanzioni previste dal comma 3 nei confronti dei medici che attestano falsamente stati di malattia ed handicap, sanzioni di profilo penale e contabile.

Art. 11 (in materia di controllo della spesa sanitaria) di particolare interesse il comma 4 in materia di acquisti di beni e servizi, il comma 8 sugli acquisti di medicinali, i commi 13 e 14 in materia di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 12 (in materia di pensioni e trattamento di fine servizio) di particolare interesse il comma 1 che differisce la decorrenza del trattamento pensionistico di dodici mesi rispetto alla data di maturazione dei requisiti; il comma 7 in materia di trattamento di fine servizio.

Sono disponibile ad approfondimento qualora le SSLL ne dovessero fare richiesta.

Cordiali saluti

Mario Marra